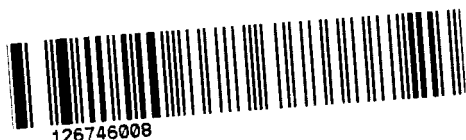




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute
DGSAF
0017181-P-06/09/2013



Assessorati Sanità - Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

e. p. c.

IIZZSS

IZS delle Venezie

Comando Carabinieri per la tutela della
Salute

Associazioni di Categoria del settore
avicolo

FNOVI

ANMVI

LORO SEDI

**Oggetto: Linee guida per l'attuazione di deroghe ai divieti di movimentazione dai territori
soggetti a restrizioni per focolai di influenza aviaria HPAI**

Conformemente a quanto concordato nel corso dell'Unità di Crisi tenutasi in data 4 settembre u.s. presso la Regione Emilia Romagna, si inviano in allegato alla presente, le linee guida per la concessione di deroghe ai divieti di movimentazione da territori soggetti a restrizione per la presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità HPAI ai sensi del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e del dispositivo del Ministero della Salute, prot. DGSAF n. 16501 del 29/8/2013.

In adempimento agli impegni assunti nel corso della riunione del 29 agosto c.a. con il Ministro, le Regioni e le Associazioni di categoria in tema di supporto alla Regione Emilia Romagna, relativamente alle procedure operative per il rilascio delle deroghe in oggetto, si confermano le modalità procedurali, così come concordato anche nel corso della sopra citata Unità di Crisi. Tali procedure comportano l'onere, in capo alla scrivente, dell'istruttoria delle richieste, ivi compresa la valutazione del rischio e l'informazione alla Regione di destinazione con l'acquisizione, da parte di quest'ultima, dell'assenso preventivo alla movimentazione.

La suddetta attività è svolta in loco da personale afferente all'Ufficio III DGSAFV, Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

Cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri

All. citato

Dott. Vincenzo Ugo Santucci
u.santucci@sanita.it; tel. 06. 5994.6734

Linee guida per l'attuazione di deroghe ai divieti di movimentazione dai territori soggetti a restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

E' possibile attuare le deroghe a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante attuazione della direttiva 2005/94/CE, per le zone di protezione e sorveglianza per quanto riguarda i divieti di movimentazione di uova

1. Uova da consumo da allevamenti in zona di protezione o sorveglianza verso un centro di imballaggio o uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti della Regione interessata dai focolai:

In deroga ai divieti di cui al decreto legislativo n. 9/2010, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda presente in zona di protezione e zona di sorveglianza verso:

- A) un centro di imballaggio situato sul territorio della stessa Regione e designato dall'autorità competente;
- B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti designato dall'autorità competente;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo, con 30 tamponi tracheali per capannone, effettuato sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria;
- c. invio ad impianti non annessi ad allevamenti;
- d. utilizzo di confezioni in imballaggi a perdere;
- e. trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il carico;
- f. applicazione nell'impianto designato di adeguate misure di biosicurezza e garanzia della tracciabilità delle uova.

2. Uova da cova da allevamenti in zona di protezione o sorveglianza verso un incubatoio della Regione interessata dai focolai:

In deroga ai divieti di cui al decreto legislativo n. 9/2010, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda ubicata all'interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza a un incubatoio dalla stessa designato («incubatoio designato») e ubicato all'interno della stessa Regione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo con 30 tamponi tracheali per capannone, effettuato sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria;
- c. disinfezione delle uova da cova e dei relativi imballaggi siano stati disinfettati della spedizione e garanzia della rintracciabilità delle uova;
- d. trasporto diretto con automezzo dedicato, lavato e disinfettato prima e dopo il carico, sotto il controllo dall'autorità competente;
- e. applicazione nell'incubatoio designato di adeguate misure di biosicurezza e garanzia della tracciabilità delle uova.

E' possibile attuare le deroghe di cui al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda i divieti di movimentazione di uova:

3. Uova da consumo da allevamenti situati nell'ulteriore zona di restrizione (area C) verso un centro di imballaggio o uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situato in zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola:

In deroga al **dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute**, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso:

- A) un centro di imballaggio. Il centro individuato deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione.
- B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Lo stabilimento individuato deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo con 30 tamponi tracheali per capannone sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria;
- c. utilizzo di confezioni in imballaggi a perdere;
- d. trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il carico;
- e. nel caso in cui il centro di imballaggio/impianto di sgusciatura sia situato all'interno di un allevamento, le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento con 20 tamponi tracheali a cadenza settimanale;
- f. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

4. Uova da cova da allevamenti allevamenti situati nell'ulteriore zona di restrizione (area C) verso un incubatoio situato in Regioni sia a bassa sia a alta vocazione avicola.

In deroga al **dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute**, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova verso incubatoi presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
2. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 21 giorni e controllo con 20 tamponi tracheali per capannone sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria;
3. disinfezione delle uova da cova e dei relativi imballaggi prima della spedizione e garanzia della rintracciabilità delle uova;
4. trasporto diretto con automezzo dedicato, lavato e disinfettato prima e dopo il carico, sotto il controllo dall'autorità competente;
5. applicazione nell'incubatoio designato di adeguate misure di biosicurezza e garantita garanzia della tracciabilità delle uova;
6. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

5. Uova da consumo da allevamenti della Regione Emilia-Romagna fuori aree restrizione verso impianti annessi ad allevamenti in zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola o verso impianti appartenenti a filiere di piccole dimensioni situate anche in Regioni a elevata produzione avicola.

In deroga al **dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute**, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso:

- A) un centro di imballaggio. Il centro destinazione individuato deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione.
- B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Lo stabilimento individuato deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni;
- c. utilizzo di confezioni in imballaggi a perdere o costituiti di materiale lavabile disinfettabile;
- d. trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il carico;
- e. gli animali presenti nell'allevamento di origine da cui provengono le uova siano stati controllati con 20 tamponi tracheali e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali;
- f. nel caso in cui il centro di imballaggio/impianto di sgusciatura sia situato all'interno dell'allevamento, le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento di destinazione con 20 tamponi tracheali trascorse 2-3 settimane dalla prima spedizione;
- g. se il centro di imballaggio/impianto di sgusciatura è situato all'interno dell'allevamento appartenente a filiere di piccole dimensioni situate in Regioni a elevata produzione avicola, le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento di destinazione con 30 tamponi tracheali con cadenza quindicinale;
- h. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

6. Uova da consumo da allevamenti della Regione Emilia-Romagna fuori aree restrizione verso impianti NON annessi ad allevamenti in zone ad alta densità avicola di altre Regioni.

In deroga al **dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute**, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso:

- A) un centro di imballaggio. Il centro di destinazione deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione.
- B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Il centro di destinazione deve essere comunicato all'autorità competente di destinazione

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo con 30 tamponi tracheali per capannone sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria;
- c. destinazione a impianti non annessi ad allevamenti;
- d. utilizzo di confezioni in imballaggi a perdere;
- e. trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il carico;
- f. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

E' possibile attuare le deroghe al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda i divieti di movimentazione di animali da vita:

1. Pollastre, galletti e selvaggina, a esclusione degli anatidi, da allevamenti della Regione Emilia Romagna situati nell'ulteriore area di restrizione (area C) verso zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola, purché nell'azienda o nel capannone dell'azienda di destinazione non sia presente altro pollame e il veterinario ufficiale esegua un'ispezione nell'azienda cui sia stata concessa una deroga con esecuzione di:

- a. verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresa una valutazione della sua anamnesi clinica ed effettuazione di esami clinici delle pollastre, in particolare su quei capi che sembrano malati, da effettuarsi a meno di 24 ore dalla partenza;
- c. ai fini degli esami di laboratorio devono essere prelevati i seguenti campioni:
 - tamponi tracheali prelevati da almeno 60 capi di pollame da ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. Nel caso il carico prosegua per più giorni, il controllo deve essere ripetuto ogni 48 ore. Per la selvaggina 60 tamponi tracheali e 60 prelievi per allevamento a meno di 48 ore dalla partenza.
- d. il carico degli animali deve essere eseguito da personale dell'azienda. In subordine è consentito effettuare il carico con personale esterno solo se opportunamente identificato. La lista del personale utilizzato deve essere conservata per almeno un mese;

- e. i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente all'allevamento di destinazione. Il trasporto deve essere effettuato lungo i principali assi stradali e il percorso deve essere preventivamente comunicato all'ASL di partenza. Le gabbie e l'automezzo utilizzato per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo scarico degli animali;
- f. l'azienda o il capannone di destinazione siano stati accuratamente lavati e disinfettati
- g. successivamente all'arrivo dei volatili l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
- h. per le pollastre e i galletti, nell'azienda di destinazione tutto il pollame resti per almeno 21 giorni ;
- i. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

2. Pollastre galletti e selvaggina, a esclusione degli anatidi, da allevamenti della Regione Emilia Romagna fuori ulteriore area di restrizione (area C) verso zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola purché nell'azienda o nel capannone di quell'azienda non sia presente altro pollame e il veterinario ufficiale esegua un'ispezione nell'azienda alla quale sia stata concessa una deroga con l'esecuzione di:

- a. verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresa una valutazione della sua anamnesi clinica ed effettuazione di esami clinici dei volatili, in particolare di quei capi che sembrano malati, da effettuarsi a meno di 48 ore dalla partenza;
- c. ai fini degli esami di laboratorio devono essere prelevati i seguenti campioni:
 - tamponi tracheali prelevati da almeno 30 capi di pollame da ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. Nel caso il carico prosegua per più giorni, il controllo deve essere ripetuto ogni 48 ore. Per la selvaggina 60 tamponi tracheali e 60 prelievi per allevamento a meno di 48 ore dalla partenza.
- d. il carico degli animali deve essere eseguito da personale dell'azienda. In subordine è consentito effettuare il carico con personale esterno solo se opportunamente identificato. La lista del personale utilizzato deve essere conservata per almeno un mese;
- e. i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente all'allevamento di destinazione. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali e il percorso deve essere preventivamente comunicato all'ASL di partenza. Le gabbie e l'automezzo utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo scarico degli animali;
- f. l'azienda o il capannone di destinazione siano stati accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei volatili;
- g. per le pollastre e i galletti, nell'azienda di destinazione tutto il pollame resti per almeno 21 giorni;
- h. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

3. Tacchini da allevamenti della Regione Emilia-Romagna fuori aree di restrizione e destinati a macelli in zone ad alta o bassa densità di altre Regioni e della stessa Regione Emilia Romagna.

L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato dei

tacchini da carne provenienti da un'azienda situata in Regione Emilia-Romagna fuori delle zone di restrizione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:

- a. il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 48 ore precedenti l'avvio alla macellazione e 20 tamponi tracheali e 20 campioni di sangue, distribuiti nei diversi capannoni, e che gli stessi abbiano dato esito negativo. I controlli devono essere ripetuti ogni 96 ore fino alla fine del carico;
- b. l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame;
- c. i Servizi veterinari delle due Regioni interessate abbiano approvato il programma di separazione funzionale presentato dalla filiera interessata;
- d. il carico degli animali deve essere eseguito da personale dell'azienda. In subordine è consentito effettuare il carico con personale esterno solo se opportunamente identificato. La lista del personale utilizzato deve essere conservata per almeno un mese;
- e. i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente al macello di destinazione. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali e il percorso deve essere preventivamente comunicato all'ASL di partenza. Le gabbie e l'automezzo utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo scarico degli animali;
- f. le Ditte spediatrici devono garantire la separazione funzionale.

4. Broiler, faraone, anatre, oche, ecc. da allevamenti della Regione Emilia-Romagna fuori aree di restrizione e destinati a macelli in zone ad alta o bassa densità di altre Regioni: l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato, a condizione che:

- a. il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 48 ore precedenti l'avvio alla macellazione;
- b. l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame;
- c. i Servizi veterinari delle due Regioni interessate abbiano approvato il programma di separazione funzionale presentato dalla filiera interessata;
- d. i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente al macello di destinazione. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali. Le gabbie e l'automezzo utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo scarico degli animali;
- e. per le anatre, le oche e le faraone devono essere effettuati 20 tamponi tracheali/cloacali (a seconda della specie) e che gli stessi stati abbiano dato esito negativo nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca del virus conformemente al manuale diagnostico;
- f. le Ditte spediatrici devono garantire la separazione funzionale.

5. Trasporto diretto di pulcini di un giorno provenienti da aziende ubicate all'interno della **ulteriore zona di restrizione** (area C), verso un'azienda o un capannone di quell'azienda ubicati sul territorio nazionale, al di fuori della ulteriore zona di restrizione.

L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno a condizione che:

- a. vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione;
- b. successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno, l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
- c. il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
- d. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale.

6. Pollastre, galletti da allevamenti della Regione Emilia-Romagna fuori aree di restrizione verso allevamenti in zone ad alta densità avicola situate in altre Regioni:

Per ora non sono previste deroghe. Verranno riconsiderate trascorsi 21 giorni dalla conferma dell'ultimo focolaio.

Accasamenti nella zona di ulteriore restrizione:

A esclusione di situazioni eccezionali, le deroghe verranno riconsiderate dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio.